



Camera Penale di Pisa

“Antonio Cristiani”

P.zza della Repubblica, 1 – 56127 PISA
www.camerapenalepisa.it – camerapenalepisa@gmail.com

Il Direttivo della Camera Penale di Pisa ha deciso di prendere posizione con il presente documento dopo che l'OUA ha indetto una nuova astensione per i giorni dal 17 al 22 marzo 2014, successivamente ridotta a due soli giorni.

È bene ribadire anche in questa sede, se mai ve ne fosse bisogno, che il diritto all'astensione da parte degli avvocati rientra nel più ampio diritto di sciopero costituzionalmente garantito e deve essere, quindi, tutelato in ogni modo.

Questo prezioso strumento di azione e sensibilizzazione politica finisce con il depotenziarsi, tuttavia, nel momento in cui viene progressivamente e periodicamente reiterato. Nessuno nega la gravità della situazione in cui versa attualmente l'avvocatura e l'evidente attacco al quale è sottoposto il diritto di difesa; ma ciò non giustifica il ricorso ormai abusato allo strumento dell'astensione soprattutto quando, come è avvenuto in occasione delle ultime delibere dell'OUA, le ragioni ad esse sottese – per quanto attiene al settore penale – sono del tutto inconsistenti.

A ciò si aggiunga la circostanza che il prossimo 27 marzo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono chiamate a chiarire se il giudice può anteporre il semplice disagio del teste, costretto a dover ritornare per deporre, al diritto costituzionale dell'avvocato ad astenersi: le implicazioni di una simile decisione sono intuitive e viene subito da chiedersi, allora, se abbia senso astenersi anche per soli due giorni proprio in prossimità di una decisione così importante.

Sempre in termini di opportunità, peraltro, si rileva come l'astensione proclamata dall'OUA per i giorni 18, 19 e 20 febbraio è stata indetta dichiaratamente per contestare l'operato di un ministro, il prefetto Cancellieri, che nel frattempo si era dimesso assieme a tutto il Governo; così come pure l'astensione proclamata per il 20 e 21 marzo avviene nonostante il CNF e proprio l'OUA (si veda la delibera dell'11.3.2014) abbiano dato atto di significativi segnali di apertura al dialogo manifestati dal nuovo Guardasigilli Orlando.

Certo, non si può negare il fatto che desti sconcerto e allarme il contenuto del ddl di riforma del processo civile: la giustizia civile, attraverso l'indiscriminato aumento dei costi di accesso, viene di fatto trasformata in un sistema censitario nella convinzione, erronea e chiaramente lesiva del principio di uguaglianza, che in tal modo si ridurrà progressivamente il contenzioso. Da questo punto di vista non manca la piena solidarietà dei penalisti pisani ai colleghi civilisti, così come non è mancata allorquando sono state poste – anche dall'OUA – questioni di interesse generale (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in passato ventilata di consentire la formazione di società di avvocati nelle quali potessero avere accesso soci di puro capitale).

Ma il punto è che l'UCPI è formata da avvocati che per statuto tutelano il diritto di difesa ed affermano principi del giusto processo penale; la Camera Penale di Pisa, pertanto, può condividere le ragioni di astensioni proclamate da altre associazioni solo



Camera Penale di Pisa

“Antonio Cristiani”

P.zza della Repubblica, 1 – 56127 PISA
www.camerapenalepisa.it – camerapenalepisa@gmail.com

nella misura in cui abbiano concreto fondamento in ambito penale.

L'OUA con un documento del 30.1.2014 ha denunciato lo “splendido isolamento” in l'UCPI cui sarebbe stata relegata dai propri vertici – isolamento che finirebbe con l'attuare una difesa corporativa della categoria, e ciò in palese spregio alla necessità dell'unità di tutta l'avvocatura – e si è dolta, altresì, del fatto che la Giunta dell'UCPI ignorasse quanto deciso da appositi gruppi di lavoro nel corso della VIII Conferenza dell'Avvocatura.

Allo scopo di verificare se le ragioni dall'OUA siano o meno condivisibili, pertanto, s'impone l'esame delle valutazioni del gruppo di lavoro in materia penale.

Ebbene, replicando in estrema sintesi e seguendo l'ordine proposto dall'elaborato:

1. Difesa d'ufficio: la ventilata istituzione dell'ufficio pubblico del difensore di ufficio è assolutamente inaccettabile (e peraltro contrasta con l'invito avanzato dalla stessa OUA con delibera 19.2.2014 di cancellarsi dai relativi elenchi) in quanto il difensore è un libero professionista e, come tale, non deve dipendere da alcuno nelle proprie determinazioni, men che meno da un ufficio pubblico;
2. Depenalizzazione: non si tiene conto del fatto che è stata approvata dalla Camera il 4.7.2013, e poi dal Senato con modificazioni il 21.1.2014, la proposta di legge n. 331-927-B che già affronta approfonditamente l'argomento; non è quindi opportuna un'astensione su tale tema, semmai occorre verificare che il provvedimento, in seconda lettura alla Camera, sia approvato il prima possibile;
3. Misure alternative alla detenzione e messa alla prova: delle misure alternative se ne è già occupato il Parlamento con le leggi 94 del 2013 e 10 del 2014: si può discutere dell'efficacia delle soluzioni proposte, ma non vi sono certo ragioni per astenersi per cinque giorni; quanto alla messa alla prova se ne occupa già la proposta di legge n. 331-927-B e si rimanda pertanto alle considerazioni espresse a proposito della depenalizzazione;
4. Sospensione del processo per gli irreperibili: se ne occupa già la proposta di legge n. 331-927-B e si rimanda pertanto alle considerazioni espresse in precedenza;
- 4.2 Divieto di impugnazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 C.p.p.: non è chiaro a cosa si faccia riferimento con tale richiesta, posto che già il secondo comma dell'art. 448 c.p.p. esclude l'appellabilità della sentenza; naturalmente non si può superare la previsione del settimo comma dell'art. 111 Cost. che prevede la ricorribilità in Cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze;
- 4.3 Modifica dell'art. 284 C.p.p.: se ne propone la modifica nella parte in cui “non prevede che il detenuto agli arresti domiciliari, anche al di fuori dei casi di indigenza, possa essere autorizzato da giudice ad allontanarsi dal luogo del



Camera Penale di Pisa

“Antonio Cristiani”

P.zza della Repubblica, 1 – 56127 PISA
www.camerapenalepisa.it – camerapenalepisa@gmail.com

domicilio”: in realtà l’art. 284 c.p.p., al terzo comma, già prevede che l’imputato possa essere autorizzato ad allontanarsi per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, ed è naturale che autorizzare il detenuto domiciliare ad allontanarsi esclusivamente per poter andare a lavoro (senza necessità stringenti o anche nel caso di assenza di indigenza) significherebbe svuotare di contenuto la misura cautelare;

- 4.4 Effettività della tutela della parte civile: si invocano forme deflattive del processo collegate al risarcimento del danno ed alla mancata reiterazione del reato. A prescindere dalla percorribilità giuridica di tali soluzioni, si rammenta che la parte civile è solo eventuale nel procedimento penale;
5. Necessità della notifica al cittadino-indagato dell’avviso di archiviazione: non si comprende il motivo di tale richiesta, posto che, in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, l’indagato è già avvisato della fissazione dell’udienza in camera di consiglio e posto, altresì, che in caso di accoglimento *de plano* della richiesta di archiviazione l’indagato non ha alcun motivo per venire a conoscenza di un procedimento a suo carico, se non la pura curiosità;
6. Custodia cautelare: oltre a quanto già previsto sul punto dalle leggi nn. 94/13 e 10/14, attualmente è in attesa di essere votato dal Senato il disegno di legge n. 631 della Camera, da questa già approvato il 9.1.2014; del tema si è diffusamente occupata, poi, la Commissione ministeriale presieduta dal Dott. Canzio, commissione alla quale hanno preso parte anche avvocati dell’UCPI;
7. Amnistia e indulto: l’UCPI da tempo denuncia la terribile situazione delle carceri italiane e ne ha visitate un gran numero; non è mancato, poi, il contributo dell’Unione all’interno della Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Giostra. In ogni caso, vi è da dire che per l’amnistia e l’indulto l’art. 79 Cost. prevede che siano votate dal Parlamento a maggioranza dei suoi componenti e quindi il problema ha una connotazione marcatamente politica.

Non può che condividersi, pertanto, quanto affermato dalla Giunta dell’UCPI nella delibera del 21 febbraio 2014, non a caso intitolata “*Perché l’unità non si impone, si conquista*”, che il Direttivo della Camera Penale di Pisa fa interamente propria: se si vuole chiamare ad unità chi la pensa diversamente, infatti, si deve far uso di argomentazioni giuridicamente convincenti e non certo ricorrere a vuoti slogan che incentrano il concetto di “unità” sulla mera iscrizione ad un Ordine forense, posto che in quest’ultimo caso, sì, ci si rivolgerebbe esclusivamente ad una corporazione.

Del resto il Direttivo della Camera Penale guarda con crescente preoccupazione al fenomeno, oramai endemico, dell’adesione acritica dei propri iscritti alle astensioni proclamate dall’OUA. A parte rare eccezioni di colleghi che, con corretto spirito critico, sollecitano una discussione sui temi sollevati dall’OUA e si interrogano sui



Camera Penale di Pisa

“Antonio Cristiani”

P.zza della Repubblica, 1 – 56127 PISA
www.camerapenalepisa.it – camerapenalepisa@gmail.com

rapporti fra questa e la linea politica dell'UCPI, la maggior parte degli iscritti si astiene senza avvertire la necessità di confrontarsi realmente sulle ragioni delle astensioni: un rinvio del processo fa infatti sempre comodo, anche se determina la sospensione del termine prescrizione del reato (ed almeno si spera che tutti ne siano consapevoli).

Appare opportuno, allora, “fare cultura” nel senso più nobile della parola, apportando un contributo serio e ragionato ai temi in discussione – così come è avvenuto nell'ambito della pur prolungata e sofferta discussione sulla nuova legge professionale – e non certo disdegnando di ricorrere allo strumento dell'astensione, ma solo quando lo si ritenga strettamente necessario e non certo per mera convenienza o abitudine. E si sottolinea la necessità di “fare cultura” partendo anche dal futuro della nostra professione, e quindi rivolgendosi anche ai giovani delle scuole superiori, desiderosi di conoscere il mondo del diritto ma disorientati di fronte alla massa informe di notizie, spesso volutamente erronee, che i mass media propinano in materia: in tal senso lo straordinario successo registrato in occasione dell'iniziativa della Camera Penale di Pisa dello scorso 4 febbraio a Pontedera - svoltasi dinanzi ad oltre 1000 studenti dei locali licei - costituisce un incentivo a proseguire su questa strada.

Se si teme che, non aderendo alle adesioni proclamate dall'OUA, si rischia di indebolire l'unità dell'avvocatura dinanzi alle forze politiche e dinanzi alla cittadinanza, sarà bene rammentare che l'UCPI ha mostrato con i fatti, e non con le parole, di tenere particolarmente a questo tema quando si è battuta accanto al CNF per l'approvazione della nuova legge professionale, anche quando tutto sembrava perduto e – come ha precisato la Giunta UCPI nella delibera del 21 febbraio – “l'OUA se ne era già fatta una ragione”.

In conclusione, si può parlare di unità solo in presenza di ragioni che, prima ancora che di opportunità o *lato sensu* politiche, si fondino su ragioni giuridiche convincenti: senza la sostanza di base, infatti, la protesta si affievolisce e rafforza, all'opposto, le convinzioni ostili e preconcette dei tanti detrattori/denigratori della nostra professione.

Pisa, 12 marzo 2014

Il Direttivo della Camera Penale di Pisa